

GIAMBATTISTA CAIRO

Gli strumenti giuridici della presenza romana in Cisalpina tra il I sec. a.C. e l'inizio del principato

Tra gli strumenti con cui Roma manifestò la sua presenza in Cisalpina¹ vi furono trattati² e arbitrati per risolvere controversie interne a una stessa

¹ Il mio interesse riguarderà prevalentemente gli aspetti istituzionali. Non tratterò dell'annoso problema riguardante le magistrature municipali e coloniali su cui si sono versati fiumi di inchiostro e per cui rimando ai lavori, tra gli altri, di Degrassi (in partic. DEGRASSI 1962) e Laffi (LAFFI 2007; LAFFI 2001, 85-205). Avverto fin da ora che quando mi riferisco alla Transpadana intendo tutta l'area cisalpina compresa oltre il Po e non la sola regio XI, alla quale ha senso limitare la definizione di Transpadana solo a partire dall'epoca di Augusto.

² Nel III sec. a.C. i Romani si erano assicurati la neutralità dei Cenomani, Celti stanziati a nord del Po tra l'Oglio e l'Adige, e dei Veneti, collocati ad oriente dei Cenomani (Liv. XXI, 25, 14. 55; Pol. II, 23; Strabo V, 1, 9. Rimando per l'ubicazione di questi popoli a PEYRE 1979, in partic. per gli Insubri, 27-28, per i Cenomani, 30, per i Veneti, 31). Nel II sec. a.C., mentre in Cispadana i Romani creavano una linea difensiva avanzata fondando una serie di colonie lungo l'asse della via Emilia, in Transpadana stipulavano appositi accordi con le popolazioni presenti allo scopo di assicurarsene la fedeltà, creando così una serie di Stati cuscinetto da opporre a una eventuale invasione della penisola da nord. La clausola che escludeva la concessione della cittadinanza romana a qualunque membro appartenesse a queste comunità (Cic. *Pro Balb.* XIV, 32) aveva, secondo LURASCHI 1979, 23-101, lo scopo di salvaguardare l'autonomia di codesti popoli, manifestando per ora il disinteresse di Roma ad assumere il controllo diretto delle loro terre. Tuttavia è stato osservato che nulla avrebbe impedito ai membri di uno dei popoli celti con cui era in vigore la clausola di chiedere e ottenere la cittadinanza di una colonia latina, CASSOLA 1991, 21. PEYRE 1979, 64, ritiene che il primo obiettivo di questi trattati fosse di conservare i Transpadani in uno stato di

comunità o tra comunità confinanti³. Quest'ultimo caso rende evidente l'influenza che i gruppi romani locali avevano sui maggiori delle comunità e la superiorità che in saggezza e diritto era da questi ultimi riconosciuta a Roma. L'elemento che più dette impulso all'integrazione della regione nel mondo romano fu però l'elargizione della cittadinanza. A seguito della guerra sociale, nel 90 a.C., la *lex Iulia* estese la cittadinanza romana alla Cispadana e l'anno seguente Pompeo Strabone assegnò lo *ius Latii* alla Transpadana⁴. Gli abitanti della Cisalpina vennero così ad avere uno *status* differente a seconda delle terre in cui risiedevano. Il discrimine era rappresentato dal corso del Po. La ragione va forse cercata nella minor romanizzazione delle terre oltre Po che non giustificava la concessione alle popolazioni qui presenti della piena cittadinanza. Tuttavia è stato notato che città federate a sud del Po, come Genova e Ravenna, rimasero tali anche dopo la *lex Iulia* acquisendo lo *ius Latii* nell'89 a.C. Se ne è concluso che, sebbene il provvedimento di Strabone toccasse soprattutto la Transpadana, avesse applicazione anche in Cispadana, in quei centri che non erano stati interessati dalla legge del 90 a.C.⁵. Questa aveva concesso la cittadinanza

inferiorità rispetto ai Romani, pertanto ritiene che il *foedus* concluso in queste occasioni fosse *iniquum*.

³ Nel 175 a.C. Marco Emilio Lepido fu chiamato a Patavium a sedare una disputa tra opposte fazioni (Liv. XLI, 27, 3-4). Nel 135 a.C. il proconsole Sesto Atilio Serrano fissò il confine tra Ateste e Vicetia (CIL V, 2490). Nel 116 a.C. il proconsole Lucio Cecilio Metello stabilì quello tra Patavium e Ateste (CIL V, 2491; V, 2492). Secondo altri nel 141 a.C., vedi CASSOLA 1991, 37). Più tardi, nel 118 a.C., un arbitro romano risolse una disputa territoriale sorta tra i Genuates e i loro *adtributi*, i castellani Langenses Veturii (CIL V, 7749). L'iscrizione che ce ne tramanda il ricordo enumera fra gli *adtributi* di Genova anche altre popolazioni di incerta ubicazione: i Cavaturini, i Dectunines, i Mentovini, gli Odiates. Il LAFFI 1966, 55-61, nega che quella dei Langenses fosse una vera *adtributio* perché, tra l'altro, Genua era *civitas foederata* e i Romani non avrebbero avuto la possibilità di attribuirle alcun popolo.

⁴ Con tale concessione Pompeo Strabone legò alla sua famiglia le masse della Transpadana. Ciò spiega perché nella guerra civile scoppiata poco dopo tra Lucio Cornelio Silla e Caio Mario la fazione che parteggiava per quest'ultimo temesse l'invio dalla regione di aiuti ai sillani, nelle cui file militava il figlio di Pompeo Strabone, Gneo Pompeo, il Magno.

⁵ LURASCHI 1979, 144 ss. Per CHILVER 1975, 7-8, Strabone avrebbe concesso la cittadinanza alle antiche colonie della Cisalpina e la latinità ai nuovi *oppida* e questo, unito al fatto che tra le città cui era garantita la latinità vi erano alcuni importanti centri della Transpadana, avrebbe alimentato per oltre 40 anni le agitazioni transpadane per la

agli alleati e ai Latini solo a condizione che il provvedimento venisse formalmente recepito dalle assemblee delle singole comunità⁶. È probabile quindi che alcune città, come Genova e Ravenna, avessero preferito conservare lo *status* di *civitates foederatae* che avrebbe permesso loro di mantenere l'autonomia, i propri usi e le proprie leggi. A differenza della cittadinanza concessa dalla *lex Iulia*, la latinità introdotta dalla legge di Strabone, non compromettendo l'identità delle singole comunità, sarebbe andata incontro a minori opposizioni e avrebbe finito per estendersi anche a quei centri a sud del Po non toccati dalla legge del 90 a.C.

Secondo Asconio⁷, Strabone avrebbe concesso lo *ius Latii* agli antichi abitanti della Transpadana perché potessero avere il diritto delle altre colonie latine, da lui identificato con la possibilità di conseguire la cittadinanza romana ricoprendo una magistratura locale⁸. In questo contesto lo *ius Latii* rappresentava quindi una tappa intermedia tra la condizione di peregrino e quella di cittadino, ma solo per coloro che appartenevano ai ceti più elevati, gli unici a poter aspirare alle magistrature locali. I Romani si assicuravano con questo mezzo, quindi, il controllo dei centri della regione, accogliendo nel loro seno i personaggi più influenti, che erano anche quelli maggiormente imbevuti di cultura latina.

cittadinanza. Cfr. TIBILETTI 1973, 25-31, per il quale il provvedimento di Strabone avrebbe riguardato l'intera Cisalpina e secondo il quale di esso avrebbero approfittato, acquisendo ora la latinità, anche centri cispadani, Ravenna e Brescello, oltre all'area compresa tra il Monferrato e il Mar Ligure (25-28).

⁶ Cic. *Pro Balb.* IV, 21.

⁷ Asconio riportato in SHERWIN-WHITE 1973, 111 n. 3.

⁸ La *lex Sempronia iudiciaria*, cosiddetta *Tabula Bembinae*, concedeva in premio la cittadinanza a coloro che non erano Romani e sostenevano vittoriosamente un'accusa in una causa *de repetundis*. Se costoro avessero rifiutato la cittadinanza avrebbero ottenuto in cambio la *provocatio ad populum* e la *vacatio militiae*. Erano esclusi dal beneficio i pretori, gli edili, i dittatori. La norma riguardava verosimilmente le comunità latine e l'esclusione di pretori, edili, dittatori si spiega solo se si pensa che questi magistrati già possedessero questi privilegi in quanto divenuti per lo *ius adipiscendae civitatis per magistratum* cittadini romani. Ne consegue che lo *ius adipiscendae civitatis per magistratum* era stato introdotto prima del 123 a.C., anno della *lex Sempronia*; forse era stato adottato nel 124 a.C., quando Roma si trovò nella necessità di arginare gli effetti della rivolta di Fregelle avvenuta l'anno prima (LURASCHI 1979, 303-315. Cfr. SHERWIN-WHITE 1973, in partic. 110-112. Sulle persone a cui si applicava lo *ius adipiscendae civitatis per magistratum* e sul momento in cui esse acquisivano la cittadinanza, LURASCHI 1979, 316-329).

Occorre insistere su questo punto. Con la concessione dello *ius Latii*, alle singole città della Transpadana era riconosciuta la libertà di eleggere i propri magistrati, ma non vi è dubbio che costoro venissero scelti tra coloro che avevano legami particolari con qualche influente senatore in grado all'occorrenza di patrocinare a Roma gli interessi della comunità. La cittadinanza concessa a questo ristretto gruppo di persone consentiva di legarle maggiormente al potere romano senza costituire una minaccia per i delicati equilibri delle assemblee di Roma.

Come visto, il provvedimento di Pompeo Strabone, secondo Asconio, aveva ad oggetto i centri urbani della Transpadana e quelli della Cispadana che non avevano recepito la *lex Iulia* del 90 a.C. È tuttavia difficile credere che la concessione dello *status* di latino si limitasse ai soli centri urbani. Lo *ius Latii* riguardava la condizione dell'individuo, a prescindere dalla sua appartenenza a una città⁹. Non dimentichiamo che in esso rientravano anche il *conubium* e il *commercium*. Che Asconio consideri solo l'aspetto 'civico' è perfettamente comprensibile. L'interesse della 'repubblica romana' era rivolto ai rapporti con le altre 'repubbliche', ma ciò non significa che il provvedimento non riguardasse tutti gli individui, a prescindere dall'appartenenza a un centro¹⁰.

Sulla scorta del passo di Asconio i moderni hanno sostenuto che il provvedimento di Strabone avrebbe avuto come principale, se non unica finalità, di trasformare i centri della Transpadana in colonie latine fittizie. L'affermazione non può essere accolta. Ancora in questo periodo perché si possa parlare di colonia è necessario l'apporto di genti provenienti da fuori e

⁹ LURASCHI 1979, 156-173.

¹⁰ Altro problema è la velocità con la quale il processo di romanizzazione si compiva. In ciò non c'è dubbio che avesse la sua importanza la distribuzione antropica. In zone marginali, perché poste al di fuori delle grandi vie di comunicazione, o in aree periferiche rispetto ai centri maggiori, la romanizzazione dovette procedere più lentamente. Ne è indizio il lento adeguarsi dell'onomastica locale a quella indigena. Per un esempio della lentezza di questo processo si può prendere in considerazione la Val Sesia ove ancora nel I sec. d.C. non era stata raggiunta nelle aree periferiche la completa romanizzazione, GIORCELLI 2007. Occorre peraltro notare che la romanizzazione di queste aree era affidata dai Romani prevalentemente a quella che possiamo chiamare romanizzazione 'informale'. L'interesse prevalente di Roma era infatti per i centri medio-grandi e in particolare per i ceti dirigenti di tali centri. Chi controllava questi ceti controllava i centri. Chi controllava i centri controllava anche le aree marginali. Obiettivo primario di Roma era quindi la romanizzazione della classe dirigente locale.

soprattutto, elemento questo che permane nel principato, la colonia può definirsi tale solo se la sua fondazione è stata accompagnata dall'esecuzione di certi riti. Erano infatti questi riti a determinare la nascita giuridica del centro, a prescindere dalla preesistenza di strutture urbane; e ciò rendeva sempre la colonia una fondazione *ex nihilo*¹¹. In mancanza di questi presupposti non è quindi lecito parlare di colonie, neppure fittizie.

Più difficile è stabilire se la *lex* di Strabone contenesse anche disposizioni che rimodellavano territorialmente i municipi presenti in Cisalpina. Un indizio in tal senso potrebbe ricavarsi da Plinio, che dopo aver riportato l'elenco dei popoli alpini sottomessi da Augusto, così come apparivano nell'iscrizione del trofeo innalzato dall'imperatore su La Turbie, afferma che in esso non erano menzionati i popoli *adtributi* ai *municipii* in base alla legge Pompeia¹². Tuttavia già la Ross Taylor assegnava questa legge non a Strabone, ma a Pompeo Magno, mentre il Savigny la riteneva posteriore al 49 a.C.¹³. Forse non ha torto il Luraschi quando la attribuisce al *consul suffectus* del 31 a.C., Cneo Pompeo, figlio di Quinto, ponendola in relazione con gli interventi che Ottaviano si apprestava a compiere in Cisalpina¹⁴. Del resto di *municipia* in Transpadana a seguito del provvedimento dell'89 a.C. non si può parlare, se si eccettuano le città di Aquileia, Cremona e Eporèdia¹⁵. L'opera di Strabone si sarebbe in realtà

¹¹ CAIRO 2012.

¹² L'*adtributio* fu usata per portare nell'orbita romana tribù scarsamente romanizzate, lasciando loro una sufficiente autonomia così che, illudendosi di aver conservato la propria libertà, si piegassero più docilmente al giogo romano. Secondo LAFFI 1966, in partic. 87-98, riguardava comunità, peregrine o latine, aggregate dallo Stato romano a centri che godevano di uno statuto migliore, colonie o municipi. Il territorio che possedevano era *ager publicus*. Su di esso pagavano un *vectigal* che invece di essere corrisposto allo Stato era versato al centro a cui erano attribuiti. Tale centro esercitava su di essi la giurisdizione, mentre ai maggiorenti della comunità era forse lasciato l'assolvimento di funzioni secondarie, come il mantenimento dell'ordine. Probabilmente le comunità *adtributae* godevano dello *ius commercii*, ma non avevano lo *ius conubii*. Sull'argomento ancora LAFFI 2001, in partic. 327-338.

¹³ Per una chiara esposizione delle diverse teorie, LURASCHI 1979, 189-207.

¹⁴ LURASCHI 1979, 189-207. Il Luraschi pensa anche che a questa stessa legge risalga l'*adtributio* al municipio di Tergeste dei popoli dei Carni e dei Catuli.

¹⁵ Diversamente Laffi, interpretando la *lex Pompeia* cui accenna Plinio nel senso tradizionale di legge di Pompeo Strabone e il riferimento ai municipi nel suddetto passo di Plinio come un anacronismo, ritiene che a Strabone si debba l'attribuzione di diversi popoli ai centri presenti in Transpadana e fa l'esempio dei Sabini e Benacenses, che

limitata alla concessione dello *ius Latii* e alla fondazione di alcuni nuovi centri.

Con la fine della guerra sociale ebbe inizio la cosiddetta questione transpadana. La popolazione residente nella provincia veniva ora a trovarsi provvista di due diverse condizioni: lo *ius Latii* a nord del Po, la cittadinanza romana a sud. Le aspirazioni alla cittadinanza dei Transpadani entrarono così nell'arena politica. Se ne ebbe subito un esempio nel corso delle congiure catilinarie nelle quali furono coinvolti personaggi quali Crasso e Cesare¹⁶, i cui ruoli, che non sono mai stati del tutto chiariti, rimandano direttamente alla stessa questione transpadana: Crasso e Cesare infatti cercarono di accedere al vertice dello Stato proprio facendo pressione sui Transpadani e

sarebbero stati allora attribuiti alla comunità di Brixia (LAFFI 2001, 328).

¹⁶ Per una ricostruzione cronologica delle congiure catilinarie, MAZZARINO 1997, II, 364-413; III, 15 ss. La prima congiura di Catilina si data tra il dicembre del 66 a.C. e il 5 febbraio del 65 a.C. Nel 66 a.C. l'elezione al consolato di Lucio Autronio e Publio Silla, rei di corruzione, venne annullata. Seguirono nuove elezioni. Catilina avanzò la sua candidatura, ma questa, essendo Catilina accusato *de repetundis*, non venne accolta. Nei suoi *Anèdotta*, composti nel 59 a.C., Cicerone accusava Marco Licinio Crasso di essere responsabile della prima congiura, mentre non menzionava Cesare, che invece indicava come responsabile insieme allo stesso Crasso della seconda congiura. Svetonio, invece, citando diverse fonti, non fa menzione della prima congiura di Catilina, ma afferma che Cesare e Crasso avevano progettato di uccidere i senatori per assumere la dittatura, con la promessa di restituire ad Autronio e Silla il consolato. Nel perseguire il suo progetto Cesare avrebbe cercato l'appoggio degli Ambroni e dei Transpadani (Svet. *Caes.* 9), dei quali ultimi, in particolare, aveva già in precedenza cercato di sfruttare le aspirazioni alla cittadinanza per spingerli alla rivolta (Svet. *Caes.* 9). Il 17 luglio del 65 a.C. Cicerone, in una lettera indirizzata ad Attico, accennava al peso del voto gallico nelle elezioni al consolato per il 64 a.C. Alle elezioni al consolato di quell'anno Cesare e Crasso appoggiarono Catilina, ma ancora una volta Catilina uscì sconfitto. Sempre nel 64 a.C. Crasso, come censore, propose di concedere la cittadinanza ai Transpadani, ma dovette desistere dinnanzi all'opposizione del suo collega, Quinto Lutazio Catulo (Dio Cass. XXXVII, 9, 3). Poco dopo, in base al disposto della *lex Papia*, i peregrini che non risiedevano in Italia furono cacciati da Roma (Dio Cass. XXXVII, 9, 5). Si è sostenuto che il provvedimento mirasse a colpire i Transpadani e avesse lo scopo di impedir loro di dare i voti a Cesare, che se li sarebbe procacciati promettendo in cambio la cittadinanza (PROMIS 1969, 54-55). Nel 63 a.C. Catilina ritentò la scalata al potere. Sconfitto alle elezioni consolari promosse una nuova congiura che fu però sventata da Cicerone. Delatori sarebbero stati, fra altri, proprio Crasso e Cesare, i quali in un primo momento non vi dovettero essere del tutto estranei.

sulla loro voglia di ottenere la cittadinanza¹⁷.

¹⁷ L'immissione di una consistente massa di nuovi cittadini nelle tribù avrebbe alterato profondamente gli equilibri delle assemblee romane, a tutto vantaggio, ovviamente, di coloro che avessero procurato loro la cittadinanza romana. Cesare ebbe sempre presente questa situazione. Nel 59 a.C. sposò Calpurnia, discendente per linea femminile da un insubre, forse proprio per accattivarsi i favori del mondo transpadano (PEYRE 1979, 66-67; CASSOLA 1991, 28), e fondò una nuova colonia a Como (PEYRE 1979, 67), là ove a suo tempo Pompeo Strabone ne aveva dedotta un'altra. Sulla nuova deduzione siamo informati sia da Strabone che da Appiano. Il primo (Strabo V, 1, 6. Per una traduzione e interpretazione del passo, LURASCHI 1979, 414-418, secondo il quale i 500 greci sarebbero stati i soli a beneficiare nella nuova colonia della cittadinanza, ciò che li avrebbe resi più nobili degli altri coloni cui sarebbe stato concesso unicamente lo *ius Latii*) afferma che Cesare dedusse 5.000 persone, di cui i più nobili furono 500 greci a cui diede la cittadinanza e a cui consentì l'iscrizione tra i coloni. I greci comunque non presero residenza lì, anche se diedero all'insediamento il nome. Il secondo (App. B.G. II, 26) riferisce che nel 59 a.C. Cesare fondò ai piedi delle Alpi Novum Comum dandogli il diritto latino e disponendo che chiunque avesse esercitato anno per anno le magistrature divenisse cittadino romano. Lo stesso Appiano nel passo ora citato narra che nel 51 a.C. il console Claudio Marcello, nemico di Cesare, in spregio all'autorità di quest'ultimo, batté con le verghe un comense che avendo ricoperto una magistratura nella colonia era cittadino romano. Cicerone (Cic. *Epist. ad Att.* V, 11, 2), contemporaneo agli eventi, nega che il transpadano avesse gerito una qualche magistratura nella colonia. Plutarco (Plut. *Caes.* 29, 2) racconta lo stesso episodio anche se con alcune imprecisioni. Innanzitutto lo colloca nel 49 a.C. invece che nel 51 a.C., poi afferma che il console Marcello, tolta ai nuovi abitanti di Como la cittadinanza, batté con le verghe un loro senatore – e non un magistrato – che era venuto a Roma, allo scopo di dimostrare che i Comensi non erano Romani. Svetonio (Svet. *Caes.* 28), infine, ricorda che il console Marco Claudio Marcello sostenne che si dovesse togliere la cittadinanza ai coloni che in base alla legge Vatinia erano stati dedotti a Novum Comum, perché tale concessione eccedeva le prescrizioni di legge. La Vatinia era una legge, forse da identificare con quella stessa che aveva prorogato a Cesare il governo delle Gallie per altri cinque anni (ma contro tale ipotesi è il LURASCHI 1979, 379 ss., che la ritiene una legge distinta), che concedeva al futuro dittatore il diritto di dedurre colonie in Cisalpina, insieme alla facoltà di attribuire a un certo numero di coloni la cittadinanza romana; provvedimento simile a quello fatto votare a suo tempo da Saturnino a favore di Caio Mario e ad altri che concedevano a magistrati muniti di *imperium* il potere di dare la cittadinanza (*lex Iulia* del 90 a.C., *lex Calpurnia* dell'89 a.C., legge Gellia Cornelia del 72 a.C.). Non si può escludere che la clausola che concedeva a Cesare di attribuire la cittadinanza ai coloni fosse solo presupposta dalla legge sulla base dei precedenti (Cfr. LURASCHI 1979, 450-451. Lo studioso ritiene che nel dedurre la colonia di Como Cesare avesse passato il limite massimo di persone a cui poteva in base alla *lex Vatinia* concedere la cittadinanza e su questo avrebbe fatto poi conto Marcello per attaccarlo. Per l'intero problema, 401-506). La sua mancata esplicitazione avrebbe consentito a Marcello di attaccare Cesare. Più difficile è credere che l'oggetto della contesa vertesse sull'incompatibilità della legge

Strettamente collegato al problema della cittadinanza era quello dell'organizzazione del territorio. È probabile che sia stato Lucio Cornelio Silla a organizzare per primo la regione a provincia¹⁸. I confini verso sud vennero da lui fissati lungo i corsi dell'Arno ad ovest e del Rubicone ad est, al di sotto dei quali era ora vietato a governatori a capo di eserciti di penetrare¹⁹. Vi è chi ha messo in dubbio l'attribuzione della costituzione

con la clausola prevista nei trattati a loro tempo stipulati con alcuni popoli cisalpini, che vietava ai Romani di accogliere nella loro cittadinanza esponenti dei Cenomani, degli Insubri, degli Elvezi, dei Iapydi e di alcuni popoli minori, tra cui andrebbero annoverati anche i Comensi. La cittadinanza concessa da Cesare in questa occasione riguardava infatti greci e coloni provenienti da fuori, non indigeni. Il problema, casomai, della presenza di queste clausole avrebbe dovuto costituire un ostacolo all'applicazione della *lex* di Pompeo Strabone, che consentiva agli indigeni, divenuti ora latini, di accedere, gerendo una magistratura locale, alla cittadinanza romana. Se ciò non avvenne è perché tali clausole erano già prive di efficacia all'inizio del I sec. a.C. Due lettere dell'epistolario di Cicerone, datate rispettivamente a maggio e a giugno del 51 a.C., accennano da un lato all'intenzione di Cesare di *transpadanis eos iussos IIII viros creare* (Cic. *Epist. ad Att.* V, 2, 3) e dall'altro ai rumori sui comizi transpadani (Cic. *Epist. ad fam.* VIII, 1, 2; M. Celio Rufo a Cicerone). L'attacco di Marcello a Cesare poteva allora essere dettato anche dalla volontà di manifestare in modo eclatante l'opposizione dei circoli senatori più conservatori alla concessione della cittadinanza ai Transpadani, mentre l'intensificarsi delle iniziative di Cesare a loro beneficio poteva essere causato in questo momento dall'incrinarsi dei suoi rapporti con Pompeo e dalla necessità, quindi, di spezzare i legami che ancora legavano le genti transpadane alla famiglia del suo rivale, il cui padre aveva concesso loro lo *ius Latii* (CHILVER 1975, 8). Solo nel 49 a.C. però il progetto che Cesare già da tempo accarezzava (Cic. *de off.* III, 47) andò in porto (Dio Cass. XLI, 36, 3), e ai Transpadani fu finalmente concessa la cittadinanza.

¹⁸ Gran. Licin. (a cura di Criniti) 36, 11-12. CHILVER 1975, 8, attribuisce la creazione della provincia a Pompeo Strabone. CASSOLA 1991, 30-40, la data tra il 143 a.C. e il 95 a.C. Per altre datazioni e relativa discussione vedi sempre CASSOLA 1991, 30 ss.

¹⁹ Dalle fonti sembrerebbe evincersi che il confine della provincia verso est fosse il Magra e non l'Arno (Plin. *Nat. Hist.* III, 30, indica nel Magra il confine tra l'Etruria, VII regione di Augusto, e la Liguria, IX regione di Augusto; Strabone, in V, 2, 5, afferma che molti storici hanno individuato nel Magra il confine tra la Tirrenia e la Liguria; Floro, in I, 19, 4, sostiene che i Liguri abitavano tra i fiumi Vara e Magra). Se si accogliesse per vera questa affermazione occorrerebbe supporre che fosse intervenuto un qualche cambiamento nei confini della Cisalpina poco dopo la morte di Silla, soprattutto per quanto riguarda il settore occidentale. Sappiamo infatti che nel 56 a.C. Cesare, allora governatore della Cisalpina, convenne a Lucca, che ricadeva nella sua provincia (Svet. *Caes.* 24, 1), con Pompeo e Crasso per rinnovare il triumvirato. Lucca quindi non rientrava all'epoca nel territorio italico. Lo spostamento del confine dal corso del Magra

della provincia a Silla, ponendola in un'epoca precedente. Anche se ciò fosse vero, occorre però ammettere che con Silla la provincia Cisalpina ottenne un nuovo e definitivo assetto, tale da farla apparire nata *ex novo*. Due osservazioni poi portano a ritenere particolarmente conforme alla politica di Silla la costituzione in questo momento della provincia. Innanzitutto sappiamo che Silla privò della cittadinanza Volterra e Arezzo per l'appoggio da loro dato a Mario nella guerra civile. Queste due comunità furono da lui ridotte alla condizione degli Ariminensi²⁰, altra comunità da lui punita per le stesse ragioni. Ora, sarebbe singolare che nel momento in cui le tre comunità erano sottomesse a uno stesso regime giuridico fossero assegnate a territori diversi, italico e provinciale. Siccome Volterra fece sempre parte del territorio italico non vi è dubbio che anche Ariminum ne dovesse far parte in questo momento e l'ipotesi più verosimile è che vi venne a far parte a seguito dell'intervento sillano che avrebbe ora posto il confine della

a quello dell'Arno potrebbe essere avvenuto in conseguenza delle vicende che ebbero a protagonista Lepido prima e Catilina poi. Tuttavia non si può escludere che in realtà Silla abbia posto il confine occidentale della Cisalpina all'Arno fin dalle origini. Suffragano questa ipotesi considerazioni di carattere geografico. Dall'Arno infatti si sarebbe passati alla valle del Savio e da qui infine a quella del Rubicone (per una ipotesi di identificazione del suo tracciato, MANSUELLI 1941, 114-115). Arno, Savio, Rubicone avrebbero dunque costituito un confine pressoché continuo per la nuova provincia. Oltretutto nessuna delle fonti che parlano del Magra come *limes* lo indicano specificatamente come confine della provincia Cisalpina. Particolare l'ipotesi di ALFIERI 1975, 78-81. Secondo lo studioso i confini dell'Italia sarebbero stati fissati all'Arno e all'Esino già alla metà del III sec. a.C. A quel tempo i territori a nord dei due corsi d'acqua avrebbero avuto natura provinciale. Sul versante adriatico vi sarebbe stata la provincia Gallia, detta anche Ariminum, su quello tirrenico la provincia Ligures detta anche Pisae. Silla avrebbe portato il confine dall'Esino al Rubicone unificando ora in un'unica provincia – la Gallia Cisalpina – le due precedenti province ed estendendo ai nuovi confini l'*imperium domi*, fino allora limitato al pomerio dell'urbe. L'ipotesi non è a mio parere sostenibile. Nel III sec. a.C. la Cisalpina era lungi dall'essere già sottomessa ai Romani. Di una vera e propria organizzazione provinciale del territorio, ove peraltro i centri urbani erano estremamente scarsi, non si può pertanto ancora parlare. Pisa e Rimini erano semplicemente nomi con cui si indicava per brevità il settore di pertinenza militare dei generali inviati a compiere spedizioni in quei territori. Piuttosto è interessante notare come l'utilizzo di questi nomi sia manifestazione del processo che portò progressivamente il concetto di provincia a trasformarsi da sfera di competenza di un magistrato a territorio su cui il magistrato esercita il suo potere.

²⁰ Cic. *Pro Cec.* XXXV, 102.

Cisalпина al Rubicone e, con l'istituzione a municipio di Cesena, sottratto a Rimini, posta ora in territorio italico, parte del suo territorio cispadano.

L'altra ragione per attribuire l'istituzione della provincia a Silla, a mio parere decisiva, attiene alla natura del confine del Rubicone. Mi pare che non si possa parlare in questo caso di pomerio nel senso tradizionale del termine²¹. Il pomerio infatti si limitava a circoscrivere anche dopo Silla il territorio di Roma, come dimostra, fra l'altro, il fatto che gli auspici alla base dell'*imperium militiae* continuavano a perdersi entrando in città. È noto, per fare solo pochi esempi, che anche dopo Silla i *comitia centuriata* continuavano a tenersi nel Campo Marzio, appena fuori Roma; Pompeo, governatore delle Spagne, continuò a risiedere a Roma, ma fuori dalla città; e Claudio ampliò il pomerio includendovi l'Aventino (e come avrebbe potuto se il pomerio era già stato portato al Rubicone?). Del resto che Silla non abbia ampliato il pomerio sembrerebbe ricavarci in modo chiaro da Aulo Gellio quando, considerando la ragione per cui l'Aventino era stato in passato escluso dal pomerio, afferma che *neque id Servius Tullius rex neque Sulla, qui proferendi pomerii titulum quaesivit, neque postea divus Iulius, cum pomerium proferret, intra effatos urbi fines incluserint*²². Ora è chiaro che Silla chiese l'onore di ampliare il pomerio, ma o questo non gli venne concesso o, pur concesso, non venne da lui effettivamente usato. Se così non fosse non si spiegherebbe l'affermazione di Gellio, tanto più che subito dopo, contrapponendolo al caso di Silla, è menzionato Cesare, che invece il pomerio lo ampliò. Sorge però in tal caso un ulteriore problema. L'affermazione di Gellio è infatti contraddetta tanto da Seneca²³ quanto da Tacito²⁴ quando affermano, l'uno che Silla fu l'ultimo dei Romani ad estendere il pomerio, l'altro che ad estenderlo furono oltre a Cesare, Silla e il divo Augusto. Mi pare evidente che in questo caso le fonti di Gellio, Seneca e Tacito siano diverse. L'esistenza di un qualche intoppo sacrale non meglio conosciuto potrebbe forse spiegare perché si dubitasse che Silla avesse realmente esteso il pomerio. Ad ogni modo anche se si concludesse per dar ragione a Tacito e Seneca, nondimeno il pomerio di cui qui si parla dovrebbe essere inteso come la sacra cinta che delimitava il territorio urbano di Roma, e non il confine della provincia Cisalpina.

I limiti dell'Arno e del Rubicone fissati da Silla avevano probabilmente

²¹ Su *pomerium, imperium civile e imperium militiae*, CAIRO 2009.

²² Gell. *Noct. Att.* XIII, 14, 4.

²³ Sen. *De brev. Vitae* 13, 8.

²⁴ Tac. *Ann.* XII, 23.

una valenza giuridica e non sacra. L'intenzione di Silla era evitare che altri seguendo il suo esempio marciassero contro Roma. Per perseguire questo fine era necessario sottrarre ai consoli e ai pretori l'*imperium militiae*, avvalendosi contestualmente del divieto che impediva a un governatore provinciale di condurre operazioni militari fuori dalla sua provincia senza autorizzazione. Elevando a provincia la Cisalpina e fissandone i confini all'Arno e al Rubicone, si allontanava la potenziale minaccia dalla città²⁵.

Nel 49 a.C. con la concessione della cittadinanza anche ai Transpadani la Cisalpina assunse una condizione straordinaria: una provincia formata in prevalenza da cittadini romani. Questa situazione cessò nel 42 a.C. quando la Cisalpina smise di essere una provincia per entrare a far parte del territorio italico²⁶. In seguito rientrò nella divisione in *regiones* della penisola voluta da Augusto per scopi essenzialmente fiscali e censitari. Il suo territorio venne allora suddiviso in quattro regioni, VIII, IX, X e XI²⁷.

Il particolare regime cui fu soggetta la Cisalpina dal 49 al 42 a.C. ebbe ripercussioni anche sulle singole comunità. A seguito della concessione della cittadinanza le comunità transpadane che già godevano dello *ius Latii* divennero nel 49 a.C. *municipia civium Romanorum*. Al cambiamento del loro *status* dovette ora accompagnarsi un adeguamento del loro ordinamento, sulla natura e consistenza del quale siamo purtroppo scarsamente informati, poiché le nostre principali testimonianze sono iscrizioni spesso frammentarie. Tra queste le più importanti sono state ritrovate proprio in Cisalpina. Un'iscrizione rinvenuta a Patavium, di età imperiale,²⁸ accenna a una *lex Iulia municipalis* del cui contenuto non sappiamo però nulla. Si è ipotizzato che si trattasse di una legge di Cesare regolante l'accesso alle

²⁵ Cfr. LAST 1932, 293-298; 301-304.

²⁶ CHILVER 1975, 10-11, nega, giustamente, che sotto Augusto la Cisalpina tornasse ad avere la forma di provincia, evidenziando come in tal senso non possa interpretarsi il passo in cui Svetonio ricorda la causa difesa a Mediolanum da C. Albucius Silus davanti al proconsole L. Pisone. Per quanto poi attiene ai motivi che portarono alla soppressione della provincia, questi vanno cercati secondo lo studioso soprattutto nel significato sociale e nel valore morale che la parola Italia era andata acquisendo col tempo (13-15). Sulla provincia della Gallia Cisalpina, LAFFI 2001c, 209-235; per alcune osservazioni sull'interpretazione data da Chilver sull'episodio di Silus, 231-233.

²⁷ Per una rapida sintesi dei confini delle regioni VIII, IX, X, XI e del loro sistema viario, ALFIERI 1975, 124-137.

²⁸ CIL V, 2864.

magistrature e ai senati municipali e se ne è identificata una parte con le disposizioni riportate nella seconda parte della *tabula Heraclensis*²⁹. Ad Ateste³⁰ è stata invece trovata un'iscrizione che riporta alcune disposizioni di ordine generale regolanti la giurisdizione in un determinato numero di casi e al ricorrere di certe circostanze. Sulla base del suo contenuto si è ipotizzato che la legge risalga a una data antecedente al 66 a.C. o addirittura al 77 a.C. e si è pertanto escluso che coincida con parte della *lex de Gallia Cisalpina*³¹ che ci è stata restituita frammentaria da un'iscrizione ritrovata a Veleia. Quest'ultimo provvedimento deve il nome al fatto che all'inizio di ogni capitolo vi è un esplicito rimando alla regione. Nella parte conservata ci affronta problemi giurisdizionali.

La *lex de Gallia Cisalpina*, il *fragmentum Atestinum*, la *tabula Heraclensis* sono tutte disposizioni che presentano una struttura scarsamente armonizzata, che difetta sovente di coerenza. Si tratta spesso di leggi che hanno ripreso norme di epoca precedente adeguandole al nuovo contesto. Risulta pertanto difficile stabilire una loro precisa datazione sulla base dei soli elementi interni. Nondimeno si possono fare alcune osservazioni, anche se occorre tener presente il loro alto grado di ipoteticità.

Consideriamo innanzitutto il *fragmentum Atestinum*. Le disposizioni in esso contenute non furono elaborate specificamente per il municipio di Ateste. Esse infatti menzionano genericamente municipi, colonie e prefetture. Siamo pertanto in presenza di disposizioni a carattere generale. La legge stabiliva che in una serie di cause di valore inferiore ai 10.000 sesterzi il convenuto potesse adire il tribunale locale. Siccome nell'elenco delle cause non compare l'*actio de dolo* che invece compare in liste contenenti cause simili trasmesseci da altre fonti e siccome tale azione fu introdotta da Caio Aquilio nel 66 a.C., si è concluso che la legge riprodotta nel *fragmentum Atestinum* sia antecedente a questa data³². Un conto è però l'epoca a cui risale la legge, un altro la data in cui venne recepita dal municipio. Il recepimento si giustifica solo con l'acquisizione da parte degli Atestini della cittadinanza romana. In mancanza di testimonianze diverse questa va datata al 49 a.C., l'anno in cui Cesare concesse la cittadinanza ai Transpadani. Ateste ottenuta la cittadinanza si sarebbe trovata allora nella

²⁹ Per la quale, *Roman Statutes* 1996, 355-391.

³⁰ Per cui si rimanda a *Roman Statutes* 1996, 313-324.

³¹ Per la quale si rimanda a *Roman Statutes* 1996, 461-477.

³² L'interpretazione data in *Roman Statutes* 1996, in partic. 313-318, è però rigettata da LAFFI 2001a, 297-324; in particolare per l'assenza dell'*actio de dolo*, 301-304.

necessità di adeguare il proprio ordinamento a quello romano. Per far ciò avrebbe accolto una legge antecedente, forse una delle prime leggi promulgate dopo la concessione della cittadinanza agli Italici, quando Roma si trovò nella necessità di uniformare il diritto delle città cadute ora sotto la sua diretta influenza³³.

La *lex de Gallia Cisalpina* nella parte che ci è pervenuta contiene disposizioni, regolanti soprattutto aspetti giurisdizionali, relative alla *operis novi nuntiatio*, al *damnum infectum*, alla *pecunia certa credita* e alla *de familia erciscunda dividunda*. Sebbene l'unitarietà del provvedimento non sia in discussione, tuttavia è possibile anche in questo caso notare una certa mancanza di coerenza. Infatti i capitoli XXI, XXII, XXIII presentano un *incipit* diverso dal capitolo XX. In essi è chiaramente specificato che le disposizioni si applicano a *oppida, municipia, coloniae, prefecturae, fora, vici, conciliabula, castella, territoria* della Gallia Cisalpina, mentre nel capitolo XX si parla della Gallia Cisalpina in generale e nella colonna I righe 1-6 si menzionano i soli *municipia*. Sembra pertanto che questa legge sia stata elaborata prendendo, rielaborando e armonizzando fonti diverse.

Come suggerisce il suo nome, si tratta di una legge che si applicava all'intera Gallia Cisalpina. Ciò presuppone una condizione di eguaglianza tra la Cispadana e la Transpadana. Simile condizione si ottenne solo nel 49 a.C. quando anche alla Transpadana venne concessa la cittadinanza romana. La menzione nei capitoli XXI, XXII, XXIII di ogni tipo di centro dimostra come la cittadinanza del 49 a.C. abbracciasse l'intero territorio e non solo i maggiori centri urbani, colonie, municipi e prefetture. La legge però non può risalire al 49 a.C. Se infatti si datasse a quell'epoca non si comprenderebbe perché il municipio atestino si rifacesse per problemi giurisdizionali legati a cause simili a una legge antecedente³⁴. La legge deve quindi risalire a un'epoca posteriore. Essa probabilmente si data al 42 a.C. quando la Gallia Cisalpina cessò di essere una provincia per divenire parte integrante dell'Italia. Il suo scopo era quello di uniformare gli ordinamenti delle diverse comunità con riguardo soprattutto alla ripartizione della giurisdizione tra le comunità locali e Roma ora che non vi era più il governatore provinciale. Di fatti nella parte della legge sopravvissuta ogniqualvolta si parla di

³³ Ritene invece il provvedimento riportato nel *fragmentum Atestinum* posteriore al 42 a.C. e appartenente alla *lex de Gallia Cisalpina*, LAFFI 2001b, in partic. 247-261.

³⁴ Non vi è dubbio a mio parere che le azioni trattate dal *fragmentum Atestinum* dovessero essere riprese anche nella *lex de Gallia Cisalpina*. Questa affermazione presuppone la distinzione tra i due provvedimenti che invece viene contestata da Laffi.

giurisdizione non si cita mai il governatore. Tutta l'attenzione è invece rivolta a delineare il discrimine tra i casi in cui la giurisdizione spetta a Roma e quelli che possono essere giudicati localmente³⁵.

Del contenuto della *lex Iulia municipalis* non sappiamo praticamente nulla. Il *fragmentum Patavinum* si limita ad affermare: *IV vir aediliciae potestatis e lege Iulia municipali*. Sembra pertanto che la legge Iulia regolasse l'accesso alle magistrature dei municipi. In questo senso si è collegata con parte della legge riportata nella *tabula Heraclensis* che nelle linee 83-141 contiene disposizioni regolanti il governo municipale. Quest'ultima è tra tutte le leggi che abbiamo qui preso in esame quella maggiormente priva di coerenza interna. Nella prima parte compaiono disposizioni che riguardano unicamente la città di Roma. Solo a partire dalla linea 83 abbiamo disposizioni che si applicano ai *municipia*, alle *coloniae*, alle *praefecturae*, ai *fora* e ai *conciliabula* di cittadini romani. Sembra quindi che la legge sia in realtà una raccolta di norme prese da fonti diverse recepite dal municipio di Heraclea perché ritenute in qualche misura a lei funzionali. Allo stato delle nostre conoscenze non possiamo essere sicuri della sua riconducibilità alla *lex Iulia municipalis*.

Nel 42 a.C. dal territorio cisalpino, ora compreso nel territorio italico, rimanevano escluse le popolazioni alpine, che furono sottomesse solo all'epoca di Augusto, al fine di rendere possibile le comunicazioni tra l'Italia e il territorio provinciale. In ragione della particolare condizione delle popolazioni alpine ancora non del tutto romanizzate la condizione amministrativa di questi territori seguì un'evoluzione diversa da quella del resto della regione, anche se abbastanza uniforme.

Per le Alpi Cozie passava la via più rapida per andare dalla Gallia Citeriore alla Gallia Ulteriore. È probabile che già Cesare avesse instaurato buoni rapporti con Donno, il re delle Alpi Cozie, al fine di garantirsi un agevole passaggio verso la Gallia Ulteriore. Quando successivamente Augusto intraprese la campagna per l'annessione delle Alpi solo una minima

³⁵ In questo senso, LAFFI 2001c, 233-234; LAFFI 2001b, in partic. 244-247. Diversamente TIBILETTI 1973a, 183 nota 32, pur ammettendo che la *lex de Gallia Cisalpina* sia posteriore al *fragmentum Atestinum* la data tra il 49 e il 42 a.C., prima quindi dello scioglimento della provincia, quando l'espressione Gallia Cisalpina avrebbe perso ogni valore. Tuttavia c'è da chiedersi come altrimenti avrebbero potuto definire i Romani la regione di cui intendevano adeguare l'assetto normativo dopo lo scioglimento della provincia. In questo senso la giusta osservazione di LAFFI 2001b, 246, nota 13.

parte delle tribù presenti sulle Alpi Cozie si unirono alla rivolta degli altri Alpigiani³⁶. Augusto li ricompensò con lo *ius Latii*³⁷ e concesse la cittadinanza romana, arruolandolo nell'ordine equestre, al figlio di Donno, Maco Iulio Cozio³⁸, che nominò ora prefetto delle città appartenute al regno di suo padre, come commemora l'arco innalzato nel 9/8 a.C. a Segusium (Susa)³⁹, il principale centro del regno.

Le Alpi Cozie divennero così una prefettura per il cui controllo Augusto si avvale dei legami che la famiglia reale locale aveva con le tribù del luogo⁴⁰. In questo modo poté conseguire più facilmente il suo obiettivo, che

³⁶ Amm. XV, 10, 2. Sull'arco di Susa compaiono 14 popoli, 6 dei quali sono presenti anche nel trofeo delle Alpi, mentre Plinio afferma che dal trofeo delle Alpi erano esclusi i 12 popoli delle Alpi Cozie che non avevano preso parte alla rivolta (per questa lezione dei manoscritti che dà XII invece di XV *civitates*, NENCI 1951, 213-215). Per una spiegazione della discrepanza tra i 14 popoli che appaiono sull'arco di Susa e i 12 cui accenna Plinio rimando a LAFFI 1966, 176 n. 529. Vedi anche LAFFI 2001, 338-339; LETTA 1976, 54-58.

³⁷ Plin. *Nat. hist.* III, 138. Ma secondo LAFFI 2001, 340 fu solo con Nerone, quando nel 63-65 d.C. il regno fu nuovamente trasformato in provincia, che sarebbe stato concesso lo *ius Latii* ai popoli qui presenti.

³⁸ CIL V, 7232 menziona due liberti di tale Donno. PROMIS 1969, 81-85, esclude che questo Donno sia da identificare col padre del nostro prefetto osservando che il re Donno non figura nell'arco di Susa con l'onomastica romana mentre suo figlio ha il *praenomen* Marco, probabilmente preso da Marco Agrippa che lo avrebbe portato nella clientela di Augusto. Ciò porta a ipotizzare che fu il figlio di Donno a ricevere, primo della sua famiglia, la cittadinanza romana. Fratello di Cozio sarebbe stato, invece, Giulio Vestale, nominato da Ovidio (*Epist. ex Pont.* IV, 7). Anche LETTA 1976, esclude che il Donno cui si riferisce CIL V, 7232 sia il nostro re sia per la data dell'iscrizione sia per l'assenza del titolo di *rex* (49). Egli riprende in esame le iscrizioni epigrafiche riferite alla famiglia di Cozio ricostruendo come segue la sua genealogia: figlio del re Donno sarebbe stato Marco Iulio Cozio. Marco Iulio Cozio avrebbe avuto due figli, Caio Iulio Donno, suo successore come prefetto, e Marco Iulio Cozio. A Caio Iulio Donno, che sarebbe stato prefetto dal 13 al 44 d.C., sarebbe succeduto, ma col titolo di re, Marco Iulio Cozio, che avrebbe regnato dal 44 al 63 d.C. Fratello di quest'ultimo e quindi figlio di Caio Iulio Donno sarebbe stato il Vestalis menzionato da Ovidio (su Vestalis, 66-67; per l'albero genealogico dell'intera famiglia, 67-69).

³⁹ CIL V, 7231.

⁴⁰ Vitruvio (VIII, 3, 17), vissuto al tempo di Augusto, e Svetonio (*Tib.* 37), nella vita di Tiberio, si riferiscono alle Alpi Cozie chiamandole regno di Cottio, ma, come già osservato da Mommsen, era frequente che il nome continuasse a serbarsi anche dopo la

era quello di garantire la sicurezza delle strade che conducevano dalla Gallia Cisalpina alla Transalpina attraverso quella regione.

Successivamente l'imperatore Claudio ricostituì il regno di Cozio ampliandolo e ne affidò la corona a Marco Iulio Cozio⁴¹, figlio o nipote del Cozio vissuto in età augustea. In ciò non vi è nulla di strano. Le vicende di altre regioni, come la Giudea, dimostrano che in questo periodo la politica romana mirava ad amministrare i diversi territori ora attraverso propri funzionari ora affidandosi a dinastie locali e nell'oscillazione tra l'una e l'altra scelta entravano spesso in gioco anche i rapporti di amicizia e fedeltà che i singoli imperatori intrattenevano con i diversi dinasti. Ciò spiega perché alla morte di Cozio, Nerone, successo nel frattempo a Claudio, riducesse nuovamente le Alpi Cozie a provincia⁴², ma stavolta procuratoria. Non si può escludere che abbia ragione il Laffi⁴³ quando ipotizza che il *praefectus Capillatorum, Savincatum, Quariatium, Bricianiorum*, menzionato da una nota iscrizione, fosse un funzionario a cui era stata assegnata temporaneamente l'amministrazione di certi territori a sud delle Alpi Cozie prima che questi fossero trasferiti alle Alpi Marittime⁴⁴. Forse, ma è una mia opinione, questo temporaneo distretto venne creato da Nerone alla morte di Cozio coi territori presi dalla nuova provincia procuratoria, quelli stessi che erano stati aggiunti da Claudio alla prefettura Cozia, quando questo imperatore aveva ricostituito il regno.

Stessa sorte delle Alpi Cozie subirono le Alpi Marittime⁴⁵, che sottomesse da Augusto nel 14 a.C.⁴⁶ e da lui sottoposte ad un prefetto⁴⁷,

cessazione del regno.

⁴¹ Dio Cass. LX, 24, 4. A lui si riferiscono probabilmente CIL V, 7296 e indirettamente V, 7262.

⁴² Svet. *Nero* 18.

⁴³ LAFFI 2001, 340-341.

⁴⁴ CHASTAGNOL 1995, 145-146, pensa che la prefettura *Capillatorum, Savincatum, Quariatium, Bricianiorum* sia stata creata prima del 44 a.C., nell'intervallo tra i regni di Cozio I e di Cozio II, ritenuto da lui figlio di Cozio I, questo perché il prefetto menzionato, Albanus Bussulli filius, era un semplice peregrino appartenente al popolo dei Quariati. Se la prefettura fosse stata più tarda il prefetto sarebbe stato un cittadino romano. L'ipotesi rientra nell'idea avanzata dallo studioso secondo cui nei distretti alpini si sarebbero avuti inizialmente prefetti e procuratori cavalieri con prevalenti funzioni militari, presi dai popoli sottomessi, e solo in seguito, terminato questo regime militare, sarebbero state create delle province.

⁴⁵ Sulla cui vicenda, LAFFI 2001, 329-330.

⁴⁶ Dio Cass. LIV, 24, 3.

furono ridotte a procuratela da Nerone⁴⁸ che nel 63 d.C. concesse loro lo *ius Latii*⁴⁹.

Le comunità delle Alpi Graie⁵⁰ furono con ogni probabilità organizzate inizialmente da Augusto sotto l'autorità di un prefetto. Le si ritrova rette poi da un procuratore al tempo di Domiziano quando godevano già dello *ius Latii*. Fu forse ancora una volta Nerone a costituire la provincia procuratoria e a concedere la latinità⁵¹.

I Reti, i Vindelici e le valli Pennine furono affidate da Augusto piuttosto che al governo di un *legato pro praetore*, da identificare probabilmente col comandante della legione XXI *Rapax*⁵² o XVI *Gallica*, a quello di un *praefectus* che, dopo le insurrezioni pannoniche o la disfatta di Varo, quindi negli ultimi anni del principato di Augusto, quando le due legioni vennero trasferite, appare il più alto magistrato presente nella regione. Egli fu poi sostituito, forse all'inizio del regno di Claudio, da un procuratore⁵³. In

⁴⁷ Strabo IV, 6, 4; prefetto al tempo di Claudio appare Caio Bebio Attico: CIL V, 1838.

⁴⁸ Tac. *Hist.* II, 12. All'epoca di Otone è governatore delle Alpi Marittime il procuratore Marius Maturus.

⁴⁹ Tac. *Ann.* XV, 32. Sul significato giuridico e militare delle prefetture alpine, LAFFI 2001, 344-358.

⁵⁰ Per la cui organizzazione si rimanda a LAFFI 2001, 330-332. LETTA 1976, 59-60, avanza l'ipotesi che i Ceutrones, il popolo più importante delle Alpi Graie, facessero inizialmente parte del distretto delle Alpi Cozie e siano stati organizzati in distretto autonomo solo all'epoca di Claudio o Nerone. Secondo me, i Ceutrones non dovevano originariamente far parte del regno di Donno. Essi, infatti, figurano tra i popoli che si opposero a Cesare quando cercò di aprirsi il passaggio per le Alpi Graie (Caes. *B.G.* I, 10, 4-5), tenendo un atteggiamento forse opposto a quello manifestato a quel tempo da Donno. Fu proprio per questo che forse in un primo momento Augusto li sottopose alla prefettura di Cozio, il figlio di Donno. In quanto popolo inaffidabile, egli aveva bisogno di qualcuno del distretto alpino degno di fiducia che potesse controllarli con le sue sole forze.

⁵¹ Se così fosse avremmo la prova di una politica perseguita consapevolmente da questo imperatore per affidare a procuratori il governo dei distretti alpini.

⁵² Sulla composizione di questa legione e per una critica alla teoria di Ritterling che la vorrebbe fin dall'inizio formata in gran parte da Alpigiani, CHILVER 1975, 75-76.

⁵³ Sulla evoluzione della provincia *in Raetis Vindolicis vallis Poeninae*, LAFFI 2001, 332-337; tuttavia Laffi, in LAFFI 2001d, 370-371, sembra propendere per l'interpretazione che vorrebbe la regione affidata inizialmente al comandante della legione e solo dopo il 6 o 9 d.C. al prefetto. Cfr. anche LAFFI 1966, 172-174.

seguito, ma in una data che è difficile da precisare, le valli Pennine vennero sottratte alla provincia per essere unite al distretto delle Alpi Graie⁵⁴.

Il Norico, regno amico di Roma all'epoca di Cesare⁵⁵, è una provincia procuratoria al tempo di Claudio⁵⁶. Non sappiamo quale fosse la sua condizione prima di Claudio.

Per quanto riguarda i Camunni e i Trumplini, popolazioni rispettivamente della Val Camonica e della Val Trompia, che compaiono anch'essi nel trofeo delle Alpi tra i popoli sottomessi da Augusto, è probabile che fossero entrambi inizialmente attribuiti al municipio di Brixia e che dopo Augusto ricevessero lo *ius Latii*. In seguito i Camunni vennero staccati da Brixia, ottennero la cittadinanza e furono iscritti nella tribù Quirina. Dal momento che la Quirina era la tribù cui appartenevano gli imperatori flavii, l'autonomia ai Comunni dovette essere riconosciuta al tempo di questa dinastia, da Tito o da Domiziano piuttosto che da Vespasiano, poiché Plinio, morto nel 79 d.C., attribuisce loro ancora la latinità. I Trumplini ottennero pur loro la cittadinanza in una data imprecisata, ma è probabile che rimanessero legati a Brixia, come dimostrerebbe il fatto che la tribù assegnata loro, la Fabia, è anche la tribù cui apparteneva la colonia⁵⁷.

Particolarmente interessante è il caso degli Anauni, dei Sinduni e dei Tulliasse. Costoro furono attribuiti al municipio di Trento forse nel 31 a.C., se a tale data va assegnata la *lex Pompeia* cui accenna Plinio⁵⁸. Essi sono

⁵⁴ LAFFI 2001, 331-332.

⁵⁵ Caes., *B.C.* I, 18, 5. Per il Norico, ALFOLDY 1974. In particolare per i rapporti con Cesare, 40-41; per la sua condizione all'epoca di Claudio, 78-105. Vedi su questo punto anche CHASTAGNOL 1995a, 97-99.

⁵⁶ CIL V, 1838.

⁵⁷ Sulla ricostruzione qui presentata per i Camunni e Trumplini, LAFFI 1966, 21-29. Per CHASTAGNOL 1995a, 108-109, questi popoli non avrebbero fatto parte dell'Italia augustea e sarebbero stati collegati alla provincia di Rezia quando questa venne creata. Il diritto latino però di cui erano investiti fece sì che venissero allo stesso tempo attribuiti a una città romana d'Italia, probabilmente Brescia. La qualifica di Civica Augusta, oltre a consentirci di datare la deduzione di Brixia a dopo il 27 a.C., quando Ottaviano assunse il titolo di Augusto, potrebbe voler sottolineare il carattere non militare della colonia.

⁵⁸ Questi popoli non compaiono infatti nel trofeo delle Alpi e in quanto tali, secondo il dettato di Plinio, dovevano essere stati attribuiti in precedenza ai municipi sulla base della *lex Pompeia*. Così anche LAFFI 1966, 29-36, che però identifica la *lex Pompeia* a cui accenna Plinio con quella promossa nell'89 a.C. da Pompeo Strabone.

Gli strumenti giuridici della presenza romana in Cisalpina

esplicitamente menzionati nella tabula Clesiana⁵⁹, l'iscrizione che riporta il provvedimento con cui l'imperatore Claudio riconobbe retroattivamente loro la cittadinanza romana che da lungo tempo avevano usurpato. È questo il più chiaro esempio della efficacia della romanizzazione nelle regioni alpine⁶⁰.

Infine ad oriente i Carni e i Catuli vennero attribuiti da Augusto al municipio di Tergeste, forse nel 33-32 a.C., quando il municipio venne fortificato, o più probabilmente nel 18-12 a.C., quando l'Istria venne inclusa nell'Italia⁶¹.

Gli interventi romani in Cisalpina mostrano le molteplici soluzioni che Roma era in grado di escogitare per organizzare le comunità e i territori sottoposti alla sua influenza. Proprio in questa capacità del potere romano di adeguarsi continuamente alle situazioni che di volta in volta si trovava davanti risiedono la vera forza di Roma e la ragione del suo successo.

giamby.cairo@libero.it

BIBLIOGRAFIA

- ALFIERI 1975: N. ALFIERI, *Dispense di topografia dell'Italia antica*, Bologna 1975.
ALFOLDY 1974: G. ALFOLDY, *History of the provinces of the roman empire. Noricum*, London-Boston 1974.
BANDELLI 1988: G. BANDELLI, *Ricerche sulla romanizzazione romana della Gallia Cisalpina*, Roma 1988.
BANDELLI 2007: G. BANDELLI, *Considerazioni storiche sull'urbanizzazione cisalpina di età repubblicana (283-89 a.C.)*, in *Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina (II secolo a.C. - primo secolo d.C.)*, Atti delle giornate di studio (Torino 2006), a cura di L. BRECCICIAROLI TABORELLI, Firenze 2007, 15-28.
BANDELLI 2009: G. BANDELLI, *Parma durante la repubblica. Dalla fondazione*

⁵⁹ CIL V, 5050.

⁶⁰ Esempio di come gli indigeni cercassero ad ogni modo di integrarsi con i Romani è anche l'adozione di una onomastica che intendeva celare il più possibile le loro origini, CHILVER 1975, 71-80, in partic. 72-73.

⁶¹ LAFFI 1966, 36-41; LAFFI 2001, 327. L'imperatore Antonino Pio concesse poi a quelli tra i Carni e i Catuli che raggiungevano l'edilità in Tergeste la cittadinanza romana.

- della colonia a Cesare, in *Storia di Parma* 2009, 181-217.
- BANDELLI - CHIABÀ 2005, *Le amministrazioni locali nella Transpadana orientale*, «MEFRA», CXVII (2), 2005, 440-463.
- CAIRO 2009: G. CAIRO, *Alcune considerazioni sull'imperium*, «RSA», XXXIX, 2009, 253-277.
- CAIRO 2011: G. CAIRO, *La via Aemilia come limes difensivo del Nord Italia alla prova dei fatti*, «RSA», XLI, 2011, 223-231.
- CAIRO 2012: G. CAIRO, *Sulla procedura delle fondazioni coloniali romane in età repubblicana*, «RSA», XLII, 2012, 115-135.
- CASSOLA 1991: F. CASSOLA, *La colonizzazione della Transpadana*, in «*Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des Römischen Reiches*», hrsg. von W. ECK, H. GALSTERER, Mainz am Rhein 1991.
- CHASTAGNOL 1995: A. CHASTAGNOL, *Société et droit latin dans les provinces des Alpes Occidentales*, in *La Gaule romaine et le droit latin. Recherches sur l'histoire administrative et sur la romanisation des habitants*, Scripta Varia 3, Lione 1995, 143-154 (= *Savoie et Région alpine*, in *Actes du 116e Congrès National des Sociétés Savantes*, Chambéry 1991, 35-47).
- CHASTAGNOL 1995a: A. CHASTAGNOL, *A propos du droit latin provincial*, in *La Gaule romaine et le droit latin. Recherches sur l'histoire administrative et sur la romanisation des habitants*, Scripta Varia 3, Lione 1995, 89-112 (= «Iura», XXXVIII, 1987, 1-24).
- CHASTAGNOL 1996: A. CHASTAGNOL, *Coloni et incolae. Note sur les différenciations sociales à l'intérieur des colonies romaines de peuplement dans les provinces de l'occident (Ier siècle av. J.-C. – Ier siècle ap. J.-C.)*, in *Splendidissima civitas. Études d'histoire romaine en hommage à François Jacques*, éd. par A. CHASTAGNOL, S. DEMOUGIN, C. LEPALLEY, Paris 1996, 13-25.
- CHEVALLIER 1979: R. CHEVALLIER, *La romanisation de la celtique du Pô. III. Histoire et administration*, thèse d'Etat soutenue en Sorbonne, Paris 1979.
- CHILVER 1975: G.E.F. CHILVER, *Cisalpine Gaul. Social and economic history from 49 B.C. to the death of Trajan*, New York 1975.
- DEGRASSI 1962: A. DEGRASSI, *Scritti vari di antichità*, Roma 1962.
- FORABOSCHI 1992: D. FORABOSCHI, *Lineamenti di storia della Cisalpina romana*, Roma 1992.
- GAGLIARDI 2006: L. GAGLIARDI, *Mobilità ed integrazione delle persone nei centri cittadini romani: aspetti giuridici. I. La classificazione degli «incolae»*, Milano 2006.
- GIORCELLI BERSANI 1997: S. GIORCELLI BERSANI, *Alla periferia dell'impero. Autonomie cittadine nel Piemonte sud-orientale romano*, Torino 1997.
- GIORCELLI 2007: S. GIORCELLI BERSANI, *Nuovi documenti epigrafici dalla Valle Sesia (VC) per la storia della romanizzazione della Cisalpina*, «Epigraphica», LXIX, 2007, 117-147.
- GIORCELLI BERSANI - RODA 1999: S. GIORCELLI BERSANI - S. RODA, *Iuxta fines*

Gli strumenti giuridici della presenza romana in Cisalpina

- Alpium. Uomini e dèi nel Piemonte romano*, Torino 1999.
- HUMBERT 1997: M. HUMBERT, *La romanisation de l'Italie, de Beloch à Rudolph. La fin de la République romaine*, in *Die spätereömische Republik = La fin de la république romaine: un débat franco-allemand d'histoire et d'historiographie*, éd. par H. BRUHNS – J.M. DAVID - W. NIPPEL, Roma 1997, 143-160.
- LAFFI 1966: U. LAFFI, *Adtributio e Contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano*, Pisa 1966.
- LAFFI 2001: U. LAFFI, *Sull'organizzazione amministrativa dell'area alpina nell'età giulio-claudia*, in *Studi Laffi 2001*, 325-359.
- LAFFI 2001a: U. LAFFI, *Osservazioni sul contenuto e sul testo del fragmentum Atestinum*, in *Studi Laffi 2001*, 297-324.
- LAFFI 2001b: U. LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, in *Studi Laffi 2001*, 237-295.
- LAFFI 2001c: U. LAFFI, *La provincia della Gallia Cisalpina*, in *Studi Laffi 2001*, 209-235.
- LAFFI 2001d: U. LAFFI, *L'organizzazione dei distretti alpini dopo la conquista*, in *Studi Laffi 2001*, 361-378.
- LAFFI 2007: *Colonie e municipi nello stato romano*, Roma 2007.
- LAST 1932 : H. LAST, *The enfranchisement of Italy*, in *The Cambridge ancient history*, XI, sezioni XI e XIII, 293-298; 301-304.
- LETTA 1976: C. LETTA, *La dinastia dei Cozii e la romanizzazione delle Alpi occidentali*, «Athenaeum», n.s., LIV, 1976, 54-56.
- LURASCHI 1979: G. LURASCHI, *Foedus, ius Latii, civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Padova 1979.
- LYASSE 2007: E. LYASSE, *Les rapports entre les notions de «res publica» et «civitas» dans la conception romaine de la cité e de l'Empire*, «Latomus», LXVI (3), 2007, 580-605.
- MAZZARINO 1997: S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, II e III, Roma-Bari 1997.
- NENCI 1951: G. NENCI, *Le cottianae civitates in Plinio N.H. III 20*, «PP», VI, 1951, 213-215.
- PROMIS 1969: C. PROMIS, *Storia dell'antica Torino*, Torino 1969 (rist. anast. dell'edizione del 1869).
- PEYRE 1979: C. PEYRE, *La Cisalpine gauloise du IIIe au Ie siècle avant J.C.*, Paris 1979.
- Roman Statutes* 1996: *Roman Statutes*, I, ed. by M.H. CRAWFORD, London 1996.
- SHERWIN-WHITE 1973: A.N. SHERWIN-WHITE, *The Roman citizenship*, Oxford 1973.
- Storia di Parma* 2009: *Storia di Parma. II. Parma romana*, a cura di D. VERA, Parma 2009.
- Studi Laffi 2001*: U. LAFFI, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001.
- TIBILETTI 1950: G. TIBILETTI, *Ricerche di storia agraria romana*, «Athenaeum»,

Giambattista Cairo

n.s., XXXVIII, 1950, 183-266.

TIBILETTI 1973: G. TIBILETTI, *Ravenna populus foederatus e le zone della Cisalpina rese latine nell'89 a.C.*, «StudRomagn», XXIV, 1973, 25-31.

TIBILETTI 1973a: G. TIBILETTI, *Diritti locali nei municipi d'Italia e altri problemi. (A proposito di un recente libro di A. Torrente)*, «RSA», III, 1973.

VERA 2009: D. VERA, *Parma imperiale. Storia di una città dell'Italia settentrionale romana da Augusto a Giustiniano*, in *Storia di Parma 2009*, 219-307.

Abstract

La Cisalpina è stata da sempre per i Romani un campo di sperimentazione politico-istituzionale. Il presente articolo passa rapidamente in rassegna i principali strumenti giuridici usati da Roma per affermare la sua presenza nella regione tra il I sec. a.C. e il I sec. d. C.

The Cisalpine Gaul was always for Romans a field to experiment new political-institutional solutions. The author of this article recalls the institutional means used by Rome to impose her supremacy on the region at the end of the republican period and at the beginning of Empire.